

Questo articolo si propone l'obiettivo di divulgare quelle che sono le principali innovazioni contenute nella nuova edizione del Codice, in modo da ridurre l'inevitabile impatto che le stesse avranno al momento nel quale esso entrerà in vigore, ovvero, per quella che è l'attuale previsione, il primo di settembre 2008.

L'intero articolo, già distribuito a tutti gli arbitri italiani, è molto lungo (circa sessanta cartelle), e si è quindi reso necessario, per necessità editoriali, frazionarlo in più puntate. Tuttavia, la sua edizione integrale è disponibile online, nell'ambito di "Vita Federale", e là rimando chi fosse interessato a leggersele tutto da subito.

Infine un'avvertenza: nell'edizione online mancava inizialmente la parte di commento relativa all'articolo 27 (licita insufficiente), per il motivo che il WBF Laws Sub Drafting Committee sta provvedendo alla sua revisione. E' tuttavia ben possibile che al momento nel quale leggerete questa prima puntata questa mancanza sia stata colmata.

Come già ampiamente pubblicizzato, il 13 Ottobre 2007 la World Bridge Federation ha approvato la nuova edizione del Codice Internazionale del Bridge, destinata a sostituire quella attualmente vigente, a sua volta adottata nel 1997.

A partire dal 1987, la WBF ha intrapreso un cammino di svecchiamento del Codice, basato su alcuni principi cardine. Tra questi, il costante adeguamento alle novità tecniche e organizzative apparse sulla scena, e, soprattutto, l'inseguimento del principio di equità nell'attribuzione di punteggi arbitrari, principio da applicarsi anche ad aspetti regolamentari una volta regolati da procedure

meccaniche, spesso draconiane e troppo punitive nei confronti del partito innocente.

Il Codice 1987 è invero stato un Codice rivoluzionario, tale da cancellare tante iniquità precedentemente presenti, ma quale primo tentativo fatto nell'ambito di quel percorso, era ancora assai rozzo ed impreciso in molte delle sue formulazioni.

Un primo intervento di ridefinizione è stato fatto nell'ambito dell'edizione ancora in vigore, ovvero quella del 1997, ed altri passi sono stati fatti con l'edizione promulganda.

Leggiamo la prima parte dell'introduzione al nuovo Codice, la quale, non casualmente, è molto simile a quella delle due edizioni precedenti, dato che presenta quello che è stato il vero e proprio "manifesto" di intenti che i legislatori hanno adottato negli ultimi trent'anni.

*"Il Codice è destinato a definire la corretta procedura ed a provvedere adeguati rimedi quando ci si allontani dalla stessa. Il Codice è primariamente designato non a punire irregolarità, ma piuttosto alla rettifica di situazioni nelle quali, qualora non si intervenga, si potrebbe verificare un danno per gli innocenti. Un giocatore che sia colpevole dovrebbe essere pronto ad accettare serenamente qualunque rettifica, o punteggio arbitrare, che venga assegnato dall'Arbitro."*¹

Due i punti fondamentali, il secondo dei quali, ovvero il richiamo ai principi della sportività, è tuttavia del tutto scontato.

¹ La traduzione dall'originale inglese è dello scrivente.

Il primo, ossia il principio di equità, è invece il punto focale dell'azione legislativa delle ultime tre edizioni, ed è stato il vero motore di tutti i cambiamenti intercorsi negli ultimi anni. In questa nuova edizione, il concetto ha voluto essere ribadito anche da aspetti formali, il più notevole dei quali è l'abolizione del termine "penalità", ora sostituito da quello di "rettifica".

Fino all'edizione del 1975, infatti, prevaleva nel Codice una tendenza alla punizione severissima ed automatica delle irregolarità, frutto principalmente della visione dei membri americani dell'allora Law Committe, i quali ne rappresentavano la larga maggioranza.

Con l'avvento di Edgar Kaplan quale Chairman, americano ma di idee assai più liberali dei suoi compatrioti, le cose cambiarono radicalmente, ed in due sensi opposti.

Se, infatti, come comprensibile dalla riportata introduzione, c'è stato da un lato un progressivo ammorbidimento delle sanzioni a carico di infrazioni involontarie, si è visto dall'altro un inasprimento delle misure a carico delle infrazioni per le quali ci fosse anche il semplice sospetto che potessero essere volontarie, e questo a salvaguardia dei principi etici del nostro sport; questo processo ha portato anche al conio, con riferimento al comportamento che è richiesto tenere ai giocatori, della felice espressione "etica attiva". Un giocatore non deve cioè rischiare di commettere un infrazione, ma addirittura, qualora ci sia questo pericolo, deve fare tutto quanto è in suo possesso per evitarlo, ivi includendo anche azioni che si sappia per certo che porteranno un grave danno alla propria linea.

Tornando al principio enunciato, ovvero il perseguimento della giustizia piuttosto che l'applicazione della legge del taglione, è noto che la sua applicazione non è ancora arrivata a compiersi in ogni parte del Codice, né ci è riuscita la nuova edizione (seppure ci sia stato qualche ulteriore passo in avanti).

L'esempio più famoso di questo mancato compimento è la normativa riguardante la renonce, notoriamente assai iniqua. Sebbene ci si sia messo mano, a mio parere, come vedremo, la soluzione 2007 non è ancora soddisfacente, e certo non ricalca il principio di equità appena visto.

Passiamo ad un altro principio che ha ispirato i legislatori, e per farlo leggiamo un altro pezzo dell'introduzione:

Ci sono stati molti sviluppi nel Bridge Duplicato durante questi ultimi dieci anni e non ci sono segni che indichino che questi cambiamenti si siano fermati. Il problema che il Drafting Committee ha dovuto affrontare è stato quello di assicurarsi che il Codice fosse aggiornato in modo da stare al passo con i cambiamenti passati, nonché mettere in piedi una struttura che fosse in grado di prendersi cura di futuri sviluppi.

Anche questo è un principio scontato: il legislatore deve tenere conto del rinnovarsi delle mode, dei costumi e, se del caso, dell'evoluzione tecnologica.

Nel nuovo Codice, questo è evidente in vari punti, come nel tenere conto della possibilità che le mani vengano presmazzate e preduplicate, oppure che le chiamate vengano effettuate con metodi diverse della voce (meglio tardi che mai, anche se bisogna tenere conto che la WBF si occupa del bridge giocato in tutto il globo, e che i bidding boxe hanno ancora una diffusione globale inferiore al 50%), o, anche, che si possa giocare, ed assistere al gioco, attraverso internet.

Il prossimo passaggio è di grandissimo interesse, e costituisce una profonda innovazione:

Agli Arbitri sono stati assegnati poteri discrezionali considerevolmente più ampi. C'è un numero minore di penalità automatiche: esse sono state rimpiazzate dal concetto di rettifica di una situazione che sia sfortunatamente occorsa. Il Bridge è giocato in maniera differente in paesi differenti, pertanto il Codice dà alle Autorità preposte alla stesura dei regolamenti un maggior potere di emanare disposizioni attuative. Questo è particolarmente il caso nell'area degli Accordi di Coppia, di per sé un nuovo concetto. Il dichiarare in modo artificiale è un fatto della vita, e quindi è stato fatto un tentativo per risolvere i problemi relativi, o comunque conferire alle Autorità del caso il potere di risolvere i problemi che sorgano, quando non tutto vada a buon fine.

Il primo punto, ovvero il maggiore margine di discrezionalità assegnato agli arbitri, è una diretta conseguenza del decremento di situazioni dove la soluzione sia automatica, e legata semplicemente a schemi del tutto meccanici.

A dire il vero, molti dei poteri ora resi espliciti – in particolare elencati nell'articolo 12 – erano già assegnati di fatto agli arbitri, ossia facevano già parte della corrente pratica arbitrale. Il concetto veramente nuovo, e che segue una tendenza andatasi consolidando negli anni (un'area dove l'Italia è all'avanguardia), è quello di sottrarre spazio alle possibilità di ricorrere ai Comitati d'Appello, strumento oramai guardato con diffidenza da sempre più parti in giro per il mondo (e felicemente abolito da noi già molti anni fa). Non si è potuti giungerne alla cancellazione perché quella della presenza di un giudice superiore è un'idea troppo radicata nella cultura anglosassone (addirittura il principio cardine della "Common Law", secondo la quale una sentenza fa giurisprudenza, almeno fino a quando non sia stata confutata da una sentenza emessa da un giudice di maggior grado).

Tuttavia, sia nell'articolo 12, che nel 16, che in quel *Code of Practice* che rappresenta una specie di dispositivo di attuazione del Codice, c'è un forte richiamo all'utilizzo di esperti ogni qual volta la decisione da prendersi abbia degli aspetti tecnici.

La materia meriterebbe un approfondimento, ma poiché avrò ad occuparmene proprio nel prossimo articolo lascio ad allora una trattazione più approfondita.

Il secondo punto è invece ingannevole. L'affermazione ivi contenuta, riguardante la necessità di lasciare le mani libere alle varie organizzazioni in certe materie dove l'ambito geografico di svolgimento delle competizioni possa influire sulle regole, è in realtà un'ovvietà, e ci si comportava già in questi termini da lungo tempo.

L'affermazione nasconde invece, oltre ad un buon proposito che vedremo, qualcosa di assai meno commendevole, ovvero la volontà della parte statunitense del Laws Committee di lasciare tutto lo spazio necessario alla ACBL² per poter dettare le proprie regole nell'ambito delle proprie manifestazioni.

Persa infatti da tempo la battaglia relativa alle politiche di indirizzo generale del Codice, gli americani, che sono formalmente la metà dei membri del Laws Committee, ma che si trovano in realtà in minoranza perché i loro due più autorevoli rappresentanti hanno da sempre sposato la causa "europea" dell'equità, si sono infatti a lungo opposti alle innovazioni, e per superare il lungo stallo si è dovuti scendere ad una soluzione di compromesso: il Codice ha l'impronta voluta dalla maggioranza, ma l'ACBL mantiene il diritto di legiferare come vuole pressoché in ogni materia.

Il buon proposito è invece quello di lasciare maggior spazio discrezionale a chi organizza manifestazioni, in modo che le stesse possano decidere che struttura tecnica e organizzativa dare loro.

Un richiamo a quanto fatto in questa direzione c'è subito dopo:

Si è cercato di chiarire quali siano le aree di responsabilità delle diverse Autorità preposte alla stesura dei regolamenti, degli Organizzatori e degli Arbitri, e si è esplicitato come tali responsabilità possono essere assegnate o delegate.

Come si può vedere, viene annunciato anche che i vari ruoli, ed i poteri conseguenti, sono stati meglio definiti.

² American Contract Bridge League

Adesso un'annotazione su un aspetto relativo alla forma del nuovo Codice:

Molti titoli di paragrafo presenti nell'edizione del 1997 sono state rimossi, in modo che, quando ne compaia uno, la sua presenza risalti. Quando un titolo sia rimasto, non limita tuttavia l'applicazione di qualsiasi legge, né lo fa l'assenza di un riferimento incrociato.

Non c'è bisogno di commento, se non far notare come quella della razionalizzazione della forma stessa del testo sia stato un obiettivo primario degli estensori.

Adesso un punto che è stato un vero e proprio punto cardine delle edizioni dal 1987 in poi, e che è stato portato nell'edizione italiana solo due anni fa, quando mi sono curato di ritradurre il Codice attualmente in vigore, in massima parte proprio quello scopo:

È stato mantenuto l'uso consolidato: "può" fare (il mancare di farlo non è sbagliato), "fa" (stabilisce la corretta procedura senza in alcun modo suggerire che l'eventuale violazione possa essere oggetto di penalizzazione), "dovrebbe" fare, il mancare di farlo è un'infrazione che mette a rischio i diritti di colui che se ne renda responsabile, ma non sarà spesso oggetto di penalità), "dovrà" fare (una violazione che comporterà una penalità più spesso che non), "deve", "è obbligato", "deve obbligatoriamente", fare (il termine più perentorio, invero una seria violazione). Ancora "è obbligato a non", "deve obbligatoriamente non", "non deve" rappresentano la proibizione più forte, "non dovrebbe" è forte ma "non può" è ancora

più forte, appena meno di “è obbligato a non”, “deve obbligatoriamente non”, “non deve”.

L'ultima parte non è altro che una precisazione:

Per evitare ogni dubbio, questa Introduzione e le Definizioni che la seguono sono parte integrante del Codice. Infine, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario, il singolare include il plurale ed il maschile include il femminile, e vice versa.

Fin qui il commento all'introduzione all'edizione originale, vi offro ora i miei commenti riguardanti l'edizione italiana, della quale ho come sempre curato la traduzione e l'edizione.

L'introduzione all'edizione inglese è già sufficiente ad inquadrare le novità contenute in questa nuova edizione del Codice, tuttavia, vale la pena di fare qualche riferimento più specifico.

Tra i molti cambiamenti, alcuni dei quali piuttosto sottili e di modesto, o addirittura nessun impatto – sono infatti presenti molte precisazioni, le quali, pur benvenute, non spostano di una virgola quella che era l'interpretazione delle situazioni che trattano – ce ne sono certi che investono problematiche di trattazione quotidiana già a livello di Circolo.

È questo il caso, in particolare, delle modifiche agli Artt. 25, 27, 61 e 64, ovvero quanto riguarda, rispettivamente, i cambi di chiamata relativi a chiamate volontarie (25B), la correzione di licite insufficienti (27C), l'indagine in merito ad una possibile renonce (61B3) e la penalità da pagarsi per aver commesso renonce (64A1(a)).

Ciascuna di queste nuove sistemazioni – con l’eccezione di quella di cui al 25B – va nella direzione di cui all’introduzione all’edizione inglese, ovvero nel senso di rendere più lieve la posizione di chi commetta un’infrazione involontaria.

L’eccezione – il 25B – è motivata proprio dal fatto che, in quel caso, l’infrazione è volontaria e, dunque, non merita l’occhio di riguardo altrimenti riservato ad un giocatore colpevole nel caso di errori procedurali.

Uno sguardo approfondito, poi, va riservato agli articoli dal 68 al 71, ovvero a quelli che trattano di richieste e concessioni, i quali sono stati oggetto di una profonda revisione, e che ora comportano un approccio del tutto diverso in termini di tempistica.

Sparito il termine acquiescenza, infatti, che comportava tre differenti livelli temporali (richiesta, accordo in merito alla richiesta, acquiescenza) e un conseguente diverso trattamento dei due partiti, tutto è stato semplificato, e la posizione del partito che acconsente alla richiesta è stata alleggerita.

Niente, peraltro, cambia invece riguardo alla trattazione di richieste e concessioni quando si tratti di valutare la loro validità.

Il linguaggio di questo Codice è purtroppo assai più involuto di quello del precedente: l’estensore, l’inglese Grattan Endicott, nel lodevole sforzo di coprire ogni possibile situazione, è però sovente scivolato nella ridondanza, indulgendo, inoltre, all’uso di un inglese che, a detta di altri soggetti madre lingua, come l’Arbitro Capo della WBF, l’inglese Max Bavin, od il suo predecessore, l’americano William “Kojak” Schoeder, è piuttosto datato e paludato, per non dire arcaico.

Questo ha comportato notevoli problemi di traduzione, dato che, come nel caso dell'ultima fatica di questo tipo, avevo in mente di mantenere un'aderenza la maggiore possibile al testo originale.

Spesso, però, il farlo pedissequamente avrebbe comportato un susseguirsi di periodi verbosi e senza alcuna punteggiatura, che lungi dall'aiutare la correttezza del testo in termini legali, lo avrebbero reso – come è in inglese – meritevole di letture plurime prima di venire a capo del significato recondito.

Se, inoltre, l'attingere a questo significato può essere relativamente semplice per chi, come me, ha partecipato all'elaborazione dei concetti che si vogliono esprimere³ (e ho avuto anch'io i miei guai, tanto da dover ricorrere più di una volta all'aiuto di Endicott, Bavin e Schoeder) non potevo trascurare quanto più difficile sarebbe stato per chi, invece, dovesse farlo senza la stessa, pregressa conoscenza.

La fedeltà filologica all'originale è stata quindi mantenuta quasi ovunque, a volte persino ricalcando il fraseggiare pomposo dell'originale, e, in particolare, lo si è fatto quando si sono tradotti articoli che si occupano di dare soluzioni puramente meccaniche; tuttavia, nel caso di articoli che contengono indicazioni più generali, si è fatto ricorso a qualche intervento, pur modesto, che potesse aiutare la scorrevolezza e la comprensione dell'argomento.

Non posso dirmi del tutto soddisfatto del risultato finale, ma l'alternativa, ovvero quella di scrivere quasi *ex novo* il Codice limitandomi ad estrapolare i concetti – come da taluni suggerito – non era pensabile. Non solo, si badi bene, per lo sforzo che

³ Quale membro del Laws Committee.

comporterebbe, ma, soprattutto, per il rischio di snaturare i concetti originari.

Giorgio Colli, del resto, grandissimo filologo ed esperto di traduzioni dal tedesco di filosofi e legislatori, scrisse che il linguaggio non è il tramite per il quale queste discipline si esprimono, ma è parte delle discipline stesse.

Per il resto, si è seguito il principio di utilizzare un italiano di tipo "legale", e di porre la massima attenzione alla *consecutio temporum* e all'utilizzo di termini sempre uguali a parità di situazione data.

Di grande rilievo è stato l'apporto dei due membri della Scuola Arbitrale che mi hanno accompagnato in questo arduo cammino, rivedendo innumerevoli volte le bozze e provvedendo all'impaginazione: Tonino Cangiano e Alessandro Orsillo. Tuttavia, mi corre l'obbligo di ringraziare, oltre a mia moglie per la consulenza sullo stile "legale" del testo e la correzione delle bozze, tutti coloro – e sono decine – che si sono adoperati a fornire consigli, critiche e suggerimenti, dimostrando la loro attenzione e partecipazione.

Ed è invero questo il più grande piacere che ho tratto da quest'opera, quello di constatare come molti arbitri italiani seguano con passione e attenzione il lavoro che viene fatto, e siano felici di offrire la loro collaborazione.

Spero che il testo possa essere compreso e digerito da subito, e per questo sarò come sempre a disposizione di chiunque voglia interpellarmi per ottenere qualunque chiarimento desideri.

Così sarà, del resto, per tutta la Scuola Arbitrale e i suoi membri, il cui scopo è sempre quello di rendere più facile possibile la vita di

tutti gli arbitri italiani, ottenendone una sempre migliore preparazione.

Veniamo ora ad una introduzione, commentata, a quelle variazioni che dovrebbero avere maggiore impatto sulla vita quotidiana, nel toccare, come toccano, regole di comune e frequentissima applicazione.

Cominciamo con un articolo che è stato radicalmente modificato, ovvero il 23, facendo però rilevare che più che riscriverlo, l'operazione effettuata, come vedremo, è stata quella di trasporvi quanto precedentemente contenuto nel solo articolo 72b1.

I motivi per i quali si è ritenuto di dover scrivere due volte gli stessi concetti sono principalmente due: il primo, è che gli arbitri erano abituati a fare costante riferimento all'articolo 23 – richiamato in effetti in molti casi negli articoli che vanno dal 21 al 39 – e quello nuovo contiene, sebbene in forma molto più estesa, i vecchi concetti che ne richiedevano l'applicazione; il secondo, molto più importante, è quello di aver messo sotto i riflettori – scrivendoli in una parte del Codice molto più visitata e conosciuta – dei principi fondamentali. Ma vediamo in dettaglio.

Il nuovo testo dell'Articolo 23 cambia radicalmente rispetto al precedente, incorpora infatti il precedente Articolo 72B1 e rimanda al vecchio 23 in una semplice nota di piè di pagina, con il solo scopo, a beneficio degli utilizzatori, di ricordarci che in realtà ne faceva già parte.

Questo artificio – ovvero il richiamare in qualche modo quanto c'era prima a quell' "indirizzo" – è stato utilizzato in varie parti del Codice, in genere con note a piè di pagina, fino ad arrivare al punto

di avere articoli che si limitano a rimandare ad altri, come nel caso dell'articolo 56 (Attacco fuori turno di un difensore, "vedi art. 54D"), dell'articolo 88 (Assegnare punti di indennizzo, "Vedi Art. 12C2") e dell'articolo 89 (rettifiche in competizioni individuali "Vedi Art. 12C3").

La soluzione è solo temporanea, adottata all'unico scopo di rendere più morbido il passaggio tra l'edizione 1997 del Codice e quella 2007, ma il Sub-Drafting Committee della WBF è già al lavoro per preparare la versione riordinata, da pubblicarsi, verosimilmente, tra due anni.

Tornando alla sostanza del cambiamento, cominciamo con il dire che la modifica effettuata ha preso il via da quello che è stato uno dei primi principi ispiratori della redazione del nuovo Codice, ovvero il riordino e la razionalizzazione dei vari articoli.

In troppi casi, infatti, la soluzione di casi complessi va oggi ricercata in articoli diversi, magari distanti tra loro.

L'esistenza del 23 nella forma attuale era in effetti del tutto superflua, dato che altro non si tratta se non di un caso specifico di quelli della fattispecie trattata dal 72B1.

ARTICOLO 23

CONSAPEVOLEZZA DI UN POTENZIALE DANNEGGIAMENTO

Allorquando, secondo l'opinione dell'Arbitro, al momento della sua irregolarità un colpevole avrebbe potuto essere consapevole che questo avrebbe ben potuto danneggiare il partito innocente, egli dovrà richiedere che la licitazione ed il gioco proseguano (se non ancora completati). Quando il gioco sia stato completato, l'Arbitro assegnerà un punteggio arbitrale qualora consideri che il partito colpevole abbia ottenuto un vantaggio per il tramite dell'irregolarità*.

* Come, per esempio, nel caso di un passo obbligato del compagno.

Ecco il testo del vecchio Articolo 23:

ARTICOLO 23 PASSO OBBLIGATO CHE DETERMINA DANNEGGIAMENTO

Molti altri articoli che prevedono penalità per infrazioni commesse durante il periodo licitativo faranno riferimento a questo articolo. Quando una penalità per un'irregolarità commessa nell'ambito di un qualsiasi articolo costringa il compagno del colpevole a passare al suo prossimo turno licitativo, se l'Arbitro ritiene che il colpevole, al momento di commettere la sua irregolarità, avrebbe potuto sapere che il passo forzato avrebbe potuto danneggiare la linea innocente, dovrà richiedere che la licita ed il gioco continuino, e dovrà considerare la possibilità di attribuire un punteggio arbitrale (vedi Articolo 72B1)."

Ed ora il testo del vecchio Articolo 72B1:

"Ogniqualevolta l'Arbitro ritenga che un colpevole potrebbe aver saputo, al momento di commettere la sua irregolarità, che l'irregolarità stessa avrebbe probabilmente potuto danneggiare la linea innocente, richiederà che la licita ed il gioco continuino, dopo di che attribuirà un punteggio arbitrale se considererà che la linea colpevole abbia tratto vantaggio dall'irregolarità."

Come possiamo vedere il vecchio testo è stato quasi copiato dal vecchio Articolo 72B1 al nuovo Articolo 23, con le opportune modifiche che ora andremo a vedere nel dettaglio, ma prima è utile aggiungere anche il testo del nuovo Articolo 72 nella sua completezza:

ARTICOLO 72 - PRINCIPI GENERALI

A. Osservanza del Codice

Le competizioni di bridge dovrebbero essere giocati nella stretta osservanza di questo Codice. L'obiettivo primario è quello di ottenere un punteggio più alto di quello di altri partecipanti, al contempo ottemperando a procedure, e adeguandosi a standard etici, che siano in stretta osservanza con quanto stabilito da questo Codice.

B. Infrazione del Codice

1. Un giocatore non deve infrangere intenzionalmente il Codice, anche nel caso che vi sia una prescritta rettifica che è disposto ad accettare.
2. Non vi è nessun obbligo di richiamare l'attenzione su un'infrazione al Codice commessa da un componente la propria linea (ma vedi l'Art. 20F nel caso di una spiegazione sbagliata, e gli Artt. 62A e 79A2).

Un giocatore non può tentare di nascondere un'infrazione, come commettendo una seconda renonce, nascondendo una carta coinvolta in una renonce, o mescolando prematuramente le carte.

Poiché si deve ricordare che l'articolo 72 è inserito in quella parte del Codice che tratta argomenti di rilevanza non solo tecnica, ma anche , e soprattutto, disciplinare, dato che si parla di etica, comportamento, etichetta e, in generale, di obblighi relativi ad aspetti extra tecnici, l'infrazione di questi articoli non solo, e non necessariamente, può portare alla modifica di un risultato, ma anche a gravi conseguenze disciplinari, le quali possono – e debbono – arrivare fino al deferimento del colpevole presso gli organi della Giustizia Sportiva.

Ci possono infatti essere dei casi nei quali l'infrazione, pur gravissima, non abbia comportato danni alla linea innocente; purtuttavia l'arbitro non deve mancare di inquadrare la vicenda nel corretto ambito disciplinare,

cominciando, al minimo, con l'assegnare pesanti penalità procedurali, e valutando la possibilità di un deferimento.

A questo proposito, vale la pena di riportare anche il testo dell'Articolo 1 del Regolamento di Giustizia Federale per le similitudini con l'argomento in oggetto:

"Articolo1 - Principi informativi

I principi informativi della Giustizia federale sono enunciati nell'Articolo 48 dello Statuto. Gli Affiliati e i Tesserati e, comunque, gli enti e le persone fisiche, tenute all'osservanza delle norme federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla loro qualità. Il loro comportamento è assoggettabile alla giurisdizione degli Organi di Giustizia previsti dal presente Regolamento. Sono tenuti altresì: a non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altri Tesserati o Affiliati o di Organi federali centrali o periferici; a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari; a non compiere, o a non consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di un Campionato o di un Torneo o di una Gara in genere, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica: il Dirigente, il Socio e il Tesserato, che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che altri abbia avuto tali rapporti, ha il dovere, pena l'incriminazione, di informarne, senza indugio, il Procuratore Federale.

Vediamo quindi come tutto il corpus dell'Articolo 23 rimanda al principio fondamentale dell'attività sportiva, quando si vuole anteporre ad ogni altra considerazione l'importanza della correttezza e della massima eticità ad ogni altra valutazione.

Passiamo ora, come precedentemente promesso, ad un'analisi passo a passo del testo, con gli aggiornamenti del 2007.

Innanzitutto, fin dalla prima riga, il primo cambiamento, rispetto all'Articolo72B1 (e d'ora innanzi il riferimento sarà sempre verso questo articolo, come abbiamo già visto, perché il vecchio Articolo 23 è praticamente morto) riguarda la sottile differenza tra "quando l'Arbitro ritenga" e "secondo l'opinione dell'Arbitro".

Quello della riformulazione del frasario del Codice è un altro dei punti qualificanti del lavoro fatto, anche se non sempre si è andati nella giusta

direzione.

Se, infatti, in certe parti la riscrittura ha portato giovamento, dato l'utilizzo di termini e di frasi più precise, in generale il linguaggio utilizzato nell'edizione 2007 originale – quindi in lingua inglese – è però assai paludato e poco scorrevole, tanto da essere stato definito “arcaico” da autorevoli commentatori di madre lingua inglese (i maligni potrebbero sostenere che questo ha attinenza con l'età del chairman del comitato e del segretario [materiale estensore], rispettivamente John Wignall, neozelandese di 84 anni, e Grattan Endicott, inglese di 88).

Degli interventi che si è cercato di fare per migliorare il testo italiano si è dato conto nell'introduzione alla nostra edizione.

Successivamente il cambiamento tratta del passaggio da “potrebbe aver saputo” ad “avrebbe potuto essere consapevole”. Come vediamo, anche qui, una sottile precisazione, ma, questa volta, soprattutto un approfondimento. Tra le due espressioni c'è Infatti una differenza lievissima, ma sostanziale: sapere ed essere consapevoli significano quasi la stessa cosa, ma qui si evidenzia come il fatto che un giocatore sia consapevole, o, meglio, avrebbe potuto esserlo, lo renda protagonista di un'azione quasi sicuramente volontaria, e, nei casi che presentano gravi infrazioni di carattere etico, si deve quindi procedere alla denuncia all'autorità sportiva.

Le implicazioni giungono puntuali poche parole dopo, quando “avrebbe probabilmente potuto” diventa “avrebbe ben potuto” danneggiare il partito innocente, altra modifica molto importante: non c'è il semplice mero sospetto di poter forse trarre un vantaggio, ma un vero e proprio progetto criminoso, sebbene permanga il beneficio del dubbio dato dall'uso del condizionale.

Quella forma verbale sta ad indicare che il semplice fatto che un giocatore potesse essere consapevole è sufficiente a modificare il risultato, mentre non basta ad affermarne la responsabilità disciplinare, per la quale ci vuole un fondato sospetto che davvero sapesse e che abbia agito volontariamente.


Vediamo dunque come il Codice spinge sempre e comunque verso la migliore impostazione possibile ad ogni revisione, e si spiega anche come un lavoro di questa portata ed importanza possa richiedere diversi anni. Proseguendo nell'analisi passo a passo vediamo ancora come la precisione del testo si premura di sottolineare che l'Arbitro inviterà i giocatori a proseguire il gioco, a meno che non sia completato.

Sembrerebbe banale doverlo rimarcare, ma serve a ricordarci che il punto di partenza per assegnare un punteggio arbitrale deve sempre partire da un risultato di bridge ottenuto al tavolo, e quindi si deve far proseguire il gioco, anche nel caso delle peggiori nefandezze (sempre se tecnicamente possibile) e dunque non si deve mai annullare un board prima che il gioco sia completato.

Infatti l'Arbitro assegnerà un punteggio arbitrale non più in un generico "dopo di che", ma "quando il gioco sia stato completato", e sempre, e soltanto, "qualora consideri che il partito colpevole abbia ottenuto un vantaggio per il tramite dell'irregolarità".

Questo era un principio già molto ben noto, e applicato da molti anni nella pratica arbitrale, ma scarsamente precisato nel Codice.

L'edizione 2007 si è invece premurata di scriverlo in varie parti.



Vediamo ora alcuni esempi di applicazione di questo articolo.

Un caso classico: un giocatore vuole obbligare il compagno, che ha annunciato una mano forte, a passare per tutta la licita perché possiede una mano debolissima; gli basterà fare una licita insufficiente, (Articolo 27, e correggerla ad esempio con il passo, ed ottenere così lo scopo che si era prefisso.

Quand'è che l'Arbitro se ne potrà accorgere? Ovviamente guardando le carte del giocatore colpevole dell'infrazione e giudicando di conseguenza con quanto appena esposto.

Un giocatore malintenzionato può ottenere lo stesso scopo anche esponendo un onore durante il periodo licitativo, Articolo 24, oppure passando fuori turno, Articolo 30, licitando, contrando o surcontrando fuori turno, Articoli 31-32, utilizzando un contro o un surcontro inammissibili, Articolo 36, ed altri casi molto rari elencati nell'Articolo 37 – condotta che viola l'obbligo a passare – e anche nell'Articolo 38, licita di più di sette (raro anche perché manca il cartellino licitativo!).

Ma facciamo sempre bene attenzione, e ricordiamoci che, per modificare il punteggio ottenuto al tavolo, il giocatore colpevole avrebbe potuto essere consapevole che avrebbe ben potuto provocare un danno al partito innocente, al momento di commettere l'irregolarità, e del fatto che poteva quindi ottenere un vantaggio.

Non è questo il caso di situazioni nella quali il vantaggio viene provocato da eventi del tutto casuali, dei quali non era possibile essere consapevole al momento dell'infrazione.

Il caso tipico di questo aspetto è il seguente: un giocatore apre fuori turno di 1NT, e dato che la licita non viene accettata il suo compagno dovrà

passare per almeno un giro. Il colpevole apre dunque di 3NT, contratto che presenta nove prese di battuta a dispetto dei 22 punti in linea, e che nessuno aveva chiamato.

Il colpevole non aveva evidentemente modo di sapere che sarebbe stato per lui vantaggioso far passare il compagno, dato che l'operazione poteva facilmente avere conseguenze molto negative, come l'andare sotto in un contratto non chiamato da nessun altro, oppure, molto frequentemente, il giocare nella denominazione sbagliata, oppure, ancora, pagare una pesantissima penalità.

I campi di applicazione non si limitano tuttavia agli esempi che si riferiscono sostanzialmente al vecchio Articolo 23, ma anche, e soprattutto, a tutti quei casi, a volte molto sottili e difficili da scoprire, nei quali la capacità creativa di alcuni giocatori – pochi fortunatamente – capaci di avvalersi di una conoscenza più approfondita del Codice, fa sì che essi sfruttino delle situazioni irregolari premeditadamente, essendo consapevoli che il pagare l'aspetto meramente procedurale della rettifica prevista dal Codice può in realtà risultare in un punteggio per loro più favorevole di quello che avrebbero ottenuto senza che fosse avvenuta l'irregolarità.

L'Arbitro deve riconoscere queste situazioni e cominciare con il ripristinare l'equità togliendo il vantaggio illecitamente ottenuto e provvedendo ad interessarsi degli aspetti disciplinari visti in precedenza.

Alcuni esempi: effettuare volontariamente un attacco iniziale fuori turno con un Asso, nel colore appoggiato dai difensori, sperando che il dichiarante proibisca l'attacco in quel seme, perché chicane in un altro colore; oppure, lasciare cadere una carta sul tavolo, in attacco, per cercare di fuorviare il controgio, ovvero, commettere volontariamente una renonce, in attacco, e correggerla in tempo, per sconcertare l'avversario (molto spesso un

giocatore poco esperto fa fatica a riconsiderare la situazione dopo questi episodi); e ancora, attaccare dalla mano sbagliata, per studiare le reazioni dei difensori.

Per una considerazione finale su questo articolo ricordiamo come l'Arbitro deve sempre porsi questa domanda: è stata commessa un'irregolarità? Se la risposta è affermativa, dovrà, aldilà della mera applicazione degli aspetti strettamente procedurali del Codice, fare sempre un ulteriore sforzo, per valutare la consapevolezza dell'autore del gesto non consentito di cercare di ottenere un vantaggio, anche se disposto a pagare la penalità della rettifica prevista dal Codice.

Ora alcuni casi tratti dalla vita reale:

Campionato italiano a coppie open, fase regionale

S/NS

<p>♠542 ♥ ♦AT653 ♣J9874</p>	<p>♠A76 ♥QJT98 ♦KJ7 ♣A6</p>	<p>♠983 ♥K62 ♦92 ♣KQT32</p>
	<p>♠KQT7 ♥A7543 ♦Q84 ♣5</p>	

O	N	E	S
			1♥
Passo	2NT	passo	3♥
passo	4♣	passo	4♥
passo	4NT	passo	5♦
passo	6♥	fine	

1♥: 5+; 2NT appoggio; 5♦: 1 asso.

Ovest attacca di 8 ♣ per l'asso e il dichiarante muove Q♥ dal morto. Est gioca il 6♥ e fa cadere il 2♥ sul tavolo. Arbitro! Questi spiega i dispositivi degli artt. 49 e 50 ed il gioco prosegue.

Il dichiarante ora gioca l'asso e va un down.

La domanda che si deve porre l'Arbitro, è la seguente: Est, il quale sa che il gioco normale del dichiarante, con 10 carte in linea, è di effettuare l'impasse, avrebbe potuto essere consapevole che far cadere due carte sul tavolo gli avrebbe potuto procurare un vantaggio?

La risposta è certamente affermativa, e quindi è corretto assegnare 12 prese alla linea Nord-Sud.

Se poi l'arbitro dovesse avere ragioni fondate di sospettare che l'infrazione di Est potesse essere volontaria, dovrà allora cominciare con almeno un top di penalità, e considerare il deferimento.

Torneo nazionale a coppie open

Dichiarante Est, tutti in prima, Ovest apre di un senza 15-17 con

♠ 874
♥ J75
♦ J10
♣ Q10874

La licita fuori turno non viene accettata e sia Nord sia Sud passano strategicamente con una mano forte, fino a che la licita torna a Ovest che, quarto di mano, passa concludendo la licita.

Nord-Sud hanno un facile slam da dichiarare e realizzare: si può applicare l'art. 23?

Non ci sono dubbi, anzi, è questo un caso da segnalare al Procuratore Federale per lasciargli decidere se sia il caso di prendere ulteriori iniziative disciplinari, dato che non solo l'azione di Ovest era evidentemente volontaria, ma sottintendeva per certo un disegno criminoso.

Per quanto riguarda il punteggio, l'arbitro assegnerà lo slam a Nord-Sud, ed un top di penalità ad Est-Ovest.

Campionato italiano a coppie miste, fase nazionale

	♠76		
	♥AJ7		
	♦A10876		
	♣K107		
♠QJ82		♠AK543	
♥KQ42		♥9653	
♦K2		♦953	
♣AJ6		♣Q	
	♠109		
	♥108		
	♦QJ4		
	♣985432		

S	O	N	E
passo	1NT	passo	2♥
passo	2♠	passo	3♥
passo	3NT	passo	passo
passo			

Nord attacca con 5♦, piccola, Q♦ da Sud e K♦ del dichiarante. Questi va al morto con K♠ e muove Q♣, 2 di Sud e 6 di Ovest per il K♣ di Nord.

Tutti i giocatori coprono la carta di questa presa e, mentre Nord sta pensando al da farsi, Sud scopre sul tavolo il suo 2♣ e chiede se può rivedere le carte della presa precedente; i giocatori scoprono le carte a loro volta ed il gioco prosegue.

Ora Nord gioca A♦ per J♦ di Sud e il dichiarante va 2 down, ma EO realizzano che NS potrebbero aver messo in piedi un colpo eticamente repressibile, e chiamano l'arbitro.

C'è stata un'irregolarità? Sì, Sud ha scoperto una carta sul tavolo quando le carte della presa erano già state coperte (art. 66B).

Sud poteva essere consapevole che dalla sua azione gliene poteva derivare un vantaggio?

Certamente, aveva volontariamente nascosto il J♦ al dichiarante, accorgendosi successivamente che aveva sviato anche il partner, e ha pensato bene di attirare l'attenzione sul suo 2♣.

Anche questo è un caso da segnalare al Procuratore Federale, e non solo per quanto riguarda la posizione di Sud: anche Nord, infatti, ha grossolanamente e consapevolmente utilizzato un'INA, contestualmente violando le disposizioni dell'Art. 73C⁴, altro articolo non a caso inserito nel capitolo riservato all'etica, e le cui violazioni, quindi, sono da considerarsi passibili di penalità per motivi disciplinari, nonché di azioni dello stesso genere (deferimento).

Torneo nazionale a coppie open

Dichiarante Est, tutti in prima, queste le carte di Nord:

♠ 98754
♥ J2
♦ 8754
♣ J6

La licitazione comincia così:

S	O	N	E
			1♣
contro	1♥	1♠	2♥
contro	passo	2♦ poi corretto in 2♠	3♥
fine			

L'infrazione di Nord ha avuto come conseguenza quella di zittire il compagno e, quindi, di impedire che la coppia NS si arrampicasse troppo in alto. Poteva Nord sapere, al momento dell'infrazione, che questa avrebbe potuto risolversi a suo vantaggio?

Certamente sì, e dunque l'arbitro deve assegnare un punteggio arbitrare.

⁴ C. *Un giocatore riceve un'informazione Non Autorizzata dal compagno*

Quando un giocatore abbia disponibili dal compagno informazioni non autorizzate quali un rilievo, una domanda, una spiegazione, un gesto, un manierismo, un'indebita enfasi, un'inflessione, fretta o esitazione, un alert inatteso⁴ o la mancanza di un alert, è obbligato ad evitare accuratamente di trarne un qualunque vantaggio da quell'informazione Non Autorizzata.

Passiamo ora all'articolo 25, che tratta un problema di tutti i giorni, il cambio di chiamata.

L'art. 25 è una delle grandi novità del nuovo Codice, novità la quale, relativamente al punto B – ovvero ai cambi di chiamata di chiamate volontarie - era lungamente attesa da molti addetti ai lavori, forse già dall'uscita dell'edizione 1997!

L'attuale modo di risoluzione delle situazioni oggetto di questo articolo è infatti farraginoso, senza che se ne capisca bene il motivo.

Lo scopo dichiarato della sua redazione era quello di attenuare la posizione di chi si fosse accorto in ritardo di aver commesso una sciocchezza; intenzione lodevole, ma con alcuni punti deboli:

- prima di tutto, il principio del perseguimento dell'equità è relativo ad infrazioni involontarie, mentre così non è per il cambio di chiamata di chiamate volontarie;
- secondariamente, la soluzione al momento offerta non è poi così moderata con il partito colpevole, dato che, nel caso la sostituzione non venga accettata, chi effettui un cambio di chiamata non può vedersi attribuire più del 40% (-3 IMP nel caso di competizioni che si svolgano con quel metodo di segnatura, e, inoltre, è iniqua con gli innocenti, che possono rimettere a causa di un'infrazione commessa volontariamente dagli avversari.
- Infine, la norma è adesso di difficile spiegazione e comprensione, tanto che nessun giocatore, o quasi, riesce mai ad afferrare bene quello che l'arbitro gli dica.

La nuova soluzione affronta il problema partendo da quei tre punti: non è benevolo con chi commette questo tipo di infrazione perché è volontaria; restituisce l'equità agli innocenti e propone un testo lineare e facilmente comprensibile per tutti.

Prima di proseguire nell'analisi, ecco il testo del nuovo articolo 25, con a fronte quello del precedente:

ARTICOLO 25

CAMBI DI CHIAMATA LEGALI E ILLEGALI

A. *Chiamata involontaria*

1. Sino a quando il compagno non abbia fatto una chiamata, un giocatore potrà sostituire una chiamata involontaria con quella che invece intendeva fare, ma solo se lo faccia, o tenti di farlo, senza una pausa per pensare. La seconda (volontaria) chiamata rimarrà, e sarà soggetta all'articolo appropriato.
2. Nessuna sostituzione di chiamata può essere effettuata se il compagno abbia effettuato una chiamata successiva.
3. Se la licitazione termina prima che abbia raggiunto il compagno del giocatore, non potrà esserci nessuna sostituzione dopo la fine del periodo licitativo (vedi Art. 22).

B. *Chiamata volontaria*

1. Una chiamata sostitutiva non permessa secondo quanto disposto in A., può essere accettata dall'avversario di sinistra del colpevole (viene accettata se l'avversario di sinistra chiama intenzionalmente sulla base di essa). La prima chiamata viene allora ritirata, la seconda rimane e la licitazione continua.
2. Eccetto quanto disposto in 1., una sostituzione non permessa secondo quanto dettato in A. viene cancellata. La chiamata originale rimane e la licitazione continua.
3. *L'Articolo 16D si applica a tutte le chiamate ritirate o cancellate.*

4. ARTICOLO 25

CAMBI DI CHIAMATA LEGALI E ILLEGALI

A. *Immediata correzione di una chiamata involontaria*

Sino a quando il compagno non abbia fatto una chiamata, un giocatore potrà sostituire una chiamata involontaria con quella che invece intendeva fare, ma solo se lo faccia, o tenti di farlo, senza una pausa per pensare. Se era legale, l'ultima chiamata rimarrà senza penalità, se era illegale, essa sarà soggetta all'applicazione dell'articolo pertinente.

B. *Correzione ritardata o fatta di proposito*

Fino a che l'avversario di sinistra non abbia chiamato, una chiamata può essere sostituita anche quando non si applichi la lettera A:

1. *Chiamata Condonata*

La chiamata sostitutiva può essere accettata (trattata come legale) a discrezione dell'avversario di sinistra del colpevole⁵: quindi la seconda chiamata rimane, e la licita prosegue senza penalità. Se l'avversario alla sinistra del colpevole ha chiamato prima che venga richiamata l'attenzione sull'infrazione, e l'Arbitro determina che aveva chiamato in funzione della chiamata originale del colpevole, la chiamata sostitutiva rimane senza penalità, e l'avversario di sinistra può cancellare la sua licita senza penalità (ma vedi art. 16C2).

2. *Non condonata*

⁵ Qualora la licita originale fosse insufficiente, si applica l'art. 27.

Se la chiamata sostitutiva non viene accettata, essa viene cancellata, e:

(a) Prima chiamata illegale se la prima chiamata era illegale, il colpevole sarà soggetto all'applicazione dell'articolo pertinente (e possono essere applicate alla seconda chiamata le penalità di attacco previste dall'art. 26).

(b) Prima chiamata legale se la prima chiamata era legale, il colpevole dovrà obbligatoriamente scegliere tra

1) Lasciare che rimanga la prima chiamata

permettere che rimanga la prima chiamata, nel qual caso, (penalità) il suo compagno dovrà obbligatoriamente passare in occasione del suo prossimo turno di chiamata (vedi art. 23 quando il passo danneggia la linea innocente), o

2) Fare un'altra chiamata

fare qualsiasi altra chiamata legale, nel qual caso (penalità) la licitazione procede normalmente (ma il compagno del colpevole non può basare le sue chiamate su un'informazione derivante dalla chiamata ritirata); la linea colpevole⁶ si vedrà assegnato un punteggio comunque non superiore ad una mano sottomedio (vedi art. 12C1).

3) Penalità d'attacco

Sia nel caso (b)1 che nel caso (b)2 di cui sopra, il compagno del colpevole, se diventerà difensore, sarà soggetto ad una penalità d'attacco (vedi art. 26).

⁶ La linea innocente riceve il punteggio ottenuto al tavolo.

Come si può leggere nel testo immediatamente precedente, e precisamente nel punto B2b1, una delle imprese più ardue che l'Arbitro doveva affrontare ai tavoli di gioco era tentare di spiegare ai giocatori i dispositivi dell'art. 25: terribili le conseguenze per la linea innocente, dato che l'avversario poteva cambiare idea come più gli piaceva, senza che questo avesse influenza sul risultato dei colpevoli, quasi si fosse trattato di una normale (?) mano di bridge! Altrettanto bizzarro il trattamento della linea innocente, la quale poteva sì cambiare idea, ma solo a patto di pagare una specie di multa.

Un abominio legislativo e bridgistico.

Ecco perché il nuovo Codice non consente più di cambiare una dichiarazione volontaria, equiparando questa situazione, per analogia, alla proibizione di cambiare una carta giocata, per quanto grossolano possa essere l'errore del giocatore.

Ma veniamo ora alle specifiche dell'art. 25 passo a passo.

I dispositivi del nuovo art. 25, per quanto riguarda il cambio di una chiamata involontaria, restano in sostanza invariati, con solo qualche precisazione in più, la quale, peraltro, può far perdere di vista il punto centrale del problema.

L'approccio dell'Arbitro resta dunque inalterato, e l'intervento sarà mirato a focalizzare due punti fondamentali: il primo riguarda l'indagine sull'immediatezza espressa dal giocatore della volontà di cambiare il cartellino licitativo lasciato sul tavolo (ma non in termini

temporali, e questa è la parte ingannevole del testo), il secondo l'inequivocabile evidenza dell'errore.

Vediamo in dettaglio.

Il giocatore che ha sbagliato ad estrarre il cartellino deve accorgersi immediatamente del proprio errore, e, più esattamente, per immediatamente qui significa dal momento in cui se ne è accorto o comunque ne è venuto a conoscenza, e quindi anche se la sua attenzione è stata attirata da fonti diverse dalla sua consapevolezza.

Per essere più chiari, si deve immaginare un giocatore che deponga un cartellino sbagliato a causa di un errore meccanico, poi beva un caffè, e gettando finalmente lo sguardo sulla sua chiamata realizzi "immediatamente" l'errore: un caso da 25A.

Si tratta infatti di un errore meramente meccanico, come può accadere nell'afferrare con le dita uno specifico cartellino. Può capitare di prenderne uno di troppo o uno di meno, pescare dalla riga sotto o da quella sopra nella vaschetta, e, per quanto riguarda le chiamate, potremmo addirittura trovarci in presenza di un giocatore che effettivamente non riesce a distinguere il rosso dal verde e che sbaglia tra il passo e il contro.

Se viene rispettato l'obbligo della tempestività allora bisogna valutare il secondo importante punto, il quale è quello veramente qualificante.

Proceduralmente, siamo in presenza di uno dei rarissimi casi nel quale l'Arbitro deve necessariamente controllare le carte di un giocatore durante il periodo licitativo.

La procedura raccomandata, in questi casi, è di chiedere al giocatore che ha manifestato l'intenzione di cambiare licita di allontanarsi momentaneamente dal tavolo, per potergli chiedere in privato quali fossero le sue reali intenzioni, evitando così di trasmettere informazioni al resto del tavolo attraverso l'indagine dell'Arbitro stesso.

Successivamente l'Arbitro deve formarsi il solido convincimento che non esista alcun legame tra la dichiarazione resa e l'eventuale licita sostitutiva, e che si sia quindi sicuramente in presenza di un mero errore meccanico. Nel caso contrario, ovvero quando ci sia anche un minimo margine di possibilità che la chiamata potesse essere volontaria, deve prevalere la presunzione del cambio di idea del giocatore, e la sostituzione non deve essere permessa.

Vediamo alcuni esempi.

Un giocatore apre un senza atout e poi vuole cambiare con un picche perché si è accorto di avere tredici punti e la 5332: la licita di un senza non è involontaria, il giocatore si è sbagliato a contare i punti e, anche se dimostra che l'apertura di un senza non prevede le distribuzioni con la quinta maggiore, non gli verrà concessa la sostituzione. Oppure possiede una 5431, col singolo a fiori e quindici punti: come sopra, probabilmente aveva precedentemente messo una picche tra le fiori, nessun cambiamento. Ma, se

l'apertore ha una mano con 5♠ e 5♦, ha sicuramente prelevato dalla vaschetta un cartellino in più del necessario, e gli verrà quindi permessa la sostituzione.

Vediamo un altro esempio.

Alla richiesta d'assi un giocatore risponde con cinque cuori, e poi vuole cambiare con cinque quadri perché possiede un asso soltanto. Non sarà mai possibile permettere la sostituzione, perché permarrà inevitabilmente il dubbio che il giocatore abbia dimenticato gli accordi, o abbia sbagliato a contare gli assi. Se è possibile che abbia preso il cartellino sbagliato, questo non è però incontrovertibilmente provato.

Il testo dell'art. 25 successivamente specifica che la seconda dichiarazione deve essere volontaria e, se sarà irregolare, sarà soggetta agli articoli pertinenti (licita insufficiente, inammissibile, etc.).

Inoltre nessuna correzione potrà essere permessa se il compagno ha già dichiarato o se è terminato il periodo licitativo (è stata scoperta una carta d'attacco, art. 22).

Il punto successivo è importante, perché consente all'avversario di sinistra, che aveva dichiarato sulla prima licita involontaria, di cambiare la sua scelta; in questo caso, qualsiasi informazione

derivante dalla chiamata cancellata sarà disponibile solo ed esclusivamente per la sua linea e non per quella avversaria (articolo 16D), e questo dovrà essere accuratamente spiegato ai giocatori dall'Arbitro.

Passiamo ora all'esame del punto B. del nuovo testo, che riguarda il cambio di una chiamata volontaria.

Innanzitutto va precisato che l'art. 25 si applica quando un giocatore ha già cambiato la sua licita, non quando esprime la volontà di cambiarla, perché questo non è più consentito in nessun caso (eccetto per quanto previsto nell'appena esaminato punto A.). Infatti, mentre il testo precedente diceva "una chiamata può essere sostituita" ora si legge che "viene cancellata", eccetto per il caso indicato nel punto B1.

Quest'ultimo dispositivo consente all'avversario di sinistra del colpevole (ovviamente senza consultarsi col compagno, art. 10C2) di accettare la chiamata sostitutiva, ma attenzione, perché l'accettazione non è automatica quando questi dichiara (come per l'art. 27), bensì deve essere effettuata intenzionalmente sulla base di essa, ovvero il giocatore deve aver ben realizzato che la licita immediatamente precedente è stata cambiata.

Infine il Codice certo non si dimentica di puntualizzare che tutte le informazioni provenienti dalle chiamate ritirate o cancellate non sono disponibili per la linea colpevole, ma lo sono per la linea innocente, a norma dell'art. 16D, e l'Arbitro ha il dovere di essere

molto preciso nel ricordare a tutti i giocatori del tavolo questo importante dispositivo.

Procedendo in ordine di numero, dovrei ora parlare dell'articolo 27, ma poiché il testo dello stesso è tuttora oggetto di discussione del nuovo WBF Sub Drafting Committee, il quale non è ancora arrivato ad un accordo (io ne faccio parte, e posso testimoniare che negli ultimi quaranta giorni gli otto membri si sono scambiati almeno 150 email senza ancora produrre una soluzione), mi riservo di occuparmene in seguito.

Per il momento, basti dire che, come si può dedurre da quanto sopra, il cambiamento rispetto al passato è davvero importante e, in particolare, il punto 27C – sul quale è incentrata in massima parte la discussione, l'altro argomento essendo il titolo stesso dell'articolo ed il suo punto D – contiene un'innovazione del tutto rivoluzionaria, che segue quel principio di equità di cui all'esordio dell'introduzione.

Siamo quindi arrivati alla *renonce*, ovvero agli articoli dal 61 al 64. Vediamo.

In questi articoli, in quella che è la loro formulazione attuale, si legge di frequente il termine *penalità*, parola che nel nuovo Codice sarà sostituita da quella di *rettifica*. Affrontare un discorso scolastico sulla *renonce* sembra superfluo in questa sede, ma vale tuttavia la pena di riaffermare come sia, tra i vari articoli che prevedono un trattamento meccanico, la situazione regolamentare che più di ogni altra contrasta con il principio di cui all'introduzione, dove si afferma che questo Codice non si prefigge lo scopo di punire

chi commetta delle irregolarità, ma piuttosto quello di risarcire danni eventualmente subiti.

Molte sono le voci levatesi contro questo meccanismo perverso, tanto da far sì che qualcosa si sia fatto per attenuare la crudele punizione di chi si renda colpevole di *renonce*, se pure permanga ancora l'aspetto più inquietante, ovvero l'assoluta mancanza di equità nei confronti dei colpevoli.

Il meccanismo è infatti tale da assegnare, di fatto, penalità che hanno conseguenze diverse pur in presenza di una tipologia di errore assolutamente identica.

L'unica soluzione accettabile sembrerebbe quella di affidarsi interamente al principio di equità, ovvero proprio quello di cui all'introduzione al Codice, limitandosi a riparare danni qualora la *renonce* ne abbia causati, ovvero quanto attualmente previsto dall'articolo 64C nel caso di *renonce* per le quali non sia prevista una specifica penalità.

Passiamo ora ad un'analisi sistematica della nuova normativa, mettendo in rilievo ogni variazione rispetto a quella attualmente in vigore.

Articolo 61

IL MANCARE DI RISPONDERE A COLORE – INDAGINI RELATIVE AD UNA RENONCE

Definizione della renonce

Il mancare di rispondere a colore secondo le disposizioni di cui all'art. 44, o il mancare di attaccare, o di giocare, seppure se ne sia in grado, una carta o un seme come richiesto per legge, o come specificato da un avversario nel suo esercizio di un'opzione relativa alla rettifica di un'irregolarità, costituisce una renonce (ma vedi art. 59 quando impossibilitato ad ottemperare).

Diritto di fare indagini riguardo ad una possibile renonce

1. *Il dichiarante può chiedere ad un difensore che non abbia risposto a colore se egli non abbia carte nel seme giocato.*
2. (a) *Il morto può interrogare il dichiarante (ma vedi art. 43B2(b)).*
(b) *Il morto non può chiedere ai difensori e può trovare applicazione l'Art. 16B.*
3. *I difensori possono chiedere al dichiarante e, a meno che l'Autorità preposta alla stesura dei regolamenti non lo proibisca, possono interrogarsi reciprocamente (con il rischio di creare informazioni non autorizzate).*

Per avvicinare di più gli articoli di questa sezione al principio generale del Codice il legislatore ha, come in precedenza accennato, sostituito il termine penalità con quello di rettifica, per cui il periodo sottolineato nella lettera A diventa: " come rettifica ad una irregolarità".

Più significative sono le variazioni inserite nella lettera B, le quali rappresentano uno dei due punti qualificanti della riforma di questa parte del Codice.

Nella forma, cambia l'incolonnamento con 3 capoversi, scompare per poi riapparire nell'articolo 62 la parte in corsivo; nella sostanza, viene inserita la proibizione per il morto di chiedere ai difensori, e viene concesso a questi ultimi di interrogarsi reciprocamente

Il punto 3 è di straordinario impatto sulla vita di tutti i giorni, e ricalca quanto già in uso nelle manifestazioni organizzate dalla ACBL⁷: i difensori possono fare indagini presso il compagno in merito ad una possibile *renonce*.

Il principio affermato è del tutto in linea con quello di cui all'introduzione, visto che così diminuisce drasticamente la

⁷ American Contract Bridge League

probabilità che si debba intervenire con l'assegnazione di una penalità, la quale, per di più, è iniqua (non a caso si è lasciato il termine "penalità", visto che rettifica sembra, in questo ambito, assai eufemistico).

La posizione del partito colpevole è, tuttavia, già sufficientemente pesante, dato che si ritrova una carta penalizzata – situazione che può facilmente costare molte prese – e soggetta all'applicazione dell'articolo 16 sia nel caso fosse stata commessa *renonce*, sia nel caso opposto.

A proposito di INA, all'arbitro è richiesto di focalizzare la sua attenzione su questo aspetto, dato che ogni domanda in merito ad una possibile *renonce* svela in qualche modo la distribuzione di chi chiede.

ARTICOLO 62 - CORREZIONE DELLA RENONCE

A. *La renonce deve obbligatoriamente essere corretta*

Un giocatore deve correggere la sua renonce se si accorge dell'irregolarità prima che diventi consumata.

B. *Correzione di una renonce*

Per correggere una renonce, il colpevole ritira la carta che ha giocato nel fare renonce, e la sostituisce con una carta legale.

1. *Una carta così ritirata diventa una carta penalizzata maggiore (art. 50) se era stata giocata dalla mano coperta di un difensore.*

2. *La carta può essere sostituita senza ulteriori rettifiche se era stata giocata dalla mano del dichiarante (ma vedi l'Art. 43B2(b)) o del morto, o se era una carta scoperta di un difensore.*

C. *Carte giocate successivamente nella presa*

1. *Ogni componente della linea innocente potrà ritirare e riporre nella propria mano qualsiasi carta possa aver giocato dopo la renonce ma prima che sia stata richiamata l'attenzione sulla stessa (vedi Art. 16D).*

2. *Dopo che un giocatore innocente abbia in questo modo ritirato una carta, il giocatore della linea colpevole che segue in rotazione potrà ritirare la sua carta giocata, la quale diverrà carta penalizzata se il giocatore era un difensore, e vedi art. 16D.*

3. *Il pretendere che ci sia stata una renonce non autorizza automaticamente l'ispezione delle prese coperte (vedi Art. 66C).*

D. Renonce alla dodicesima presa

1. *Una renonce alla dodicesima presa, anche se consumata, dovrà essere corretta se rilevata prima che tutte e quattro le mani siano riposte nel board.*

2. *Se la renonce di un difensore viene commessa alla dodicesima presa e prima che sia il turno del suo compagno di giocare nella presa stessa, e se il compagno del colpevole possiede carte in due semi, il compagno del colpevole non potrà scegliere la giocata che potrebbe essere stata suggerita dal fatto di aver visto la carta della renonce.*

L'articolo 62 varia solo nell'impaginazione, nei rimandi ad altri articoli, e in qualche aggiunta. Viene chiarito meglio il comportamento del colpevole in correzione ad una *renonce*.

La lettera B. viene riscritta in modo più chiaro: "Per correggere una *renonce*, il colpevole ritira la carta così giocata, e la sostituisce con una carta legale".

Scompaiono i titoli, e nel punto 2 il rimando a piè di pagina diviene parte integrante – operazione, questa, effettuata in varie altre parti del Codice:

"2. la carta può essere sostituita senza ulteriori rettifiche se era stata giocata dalla mano del dichiarante (ma vedi articolo 43B2(b) o del morto, o se era una carta scoperta di un difensore"

Nella lettera C. 1 viene specificato che i giocatori innocenti possono ritirare carte giocate successivamente ad una *renonce* e "riporle nella propria mano."

Causa, poi, la ristrutturazione dell'articolo 16, il rimando alla lettera C del 16 medesimo cambia in quello alla lettera D.

Viene inserito un terzo capoverso che è ora parte dell'articolo 61B:
"3. Il pretendere che ci sia stata una *renonce* non autorizza automaticamente l'ispezione delle prese coperte (vedi articolo 66C).

ARTICOLO 63 - CONSUMAZIONE DELLA RENONCE

La renonce diventa consumata

Una renonce diventa consumata:

- 1. Quando il colpevole, o il suo compagno, attacchino o giochino nella presa successiva (qualsiasi giocata del genere, legale o illegale, rende consumata la renonce).*
- 2. Quando il colpevole, o il suo compagno, nominino o altrimenti designino una carta da giocare nella presa seguente.*
- 3. Quando un componente della linea colpevole faccia, o si dichiari d'accordo con una richiesta o una concessione di prese manifestandolo a voce, o scoprendo le sue carte, o in qualsiasi altra maniera.*

C. La renonce non può essere corretta

Dopo che una renonce sia divenuta consumata, non potrà più essere corretta (tranne nel caso previsto dall'art. 62D per una renonce alla dodicesima presa), e la presa in cui sia stata commessa la renonce rimarrà come giocata.

In questo articolo scompare, quale diretta conseguenza del diritto acquisito dai difensori di interrogarsi reciprocamente sulla possibilità di una *renonce*, la lettera B. che diviene l'attuale lettera C.

ARTICOLO 64 - PROCEDURA DOPO LA CONSUMAZIONE DI UNA RENONCE

A. Rettifica a seguito di una renonce

Quando la renonce sia divenuta consumata:

- 1. e la presa nella quale è stata commessa la renonce sia stata vinta dal giocatore colpevole⁸, dopo che il gioco sia terminato, la presa in cui sia stata commessa la renonce sarà trasferita alla linea innocente, insieme ad una qualunque delle prese successive vinte dalla linea colpevole.*
- 2. e la presa nella quale sia stata commessa la renonce non sia stata vinta dal giocatore colpevole²⁹, allora, se la linea colpevole ha vinto quella presa o qualsiasi altra presa successiva, dopo che il gioco sia terminato una presa verrà trasferita alla linea innocente.*

B. Nessuna rettifica

Non verrà effettuata nessuna rettifica, tra quelle esposte nel punto A. a seguito di una renonce consumata:

- 1. se la linea colpevole non vince né la presa della renonce, né nessuna altra presa successiva.*
- 2. se si tratta di una renonce successiva dello stesso giocatore nello stesso seme. Può trovare applicazione l'Art. 64C.*
- 3. se la renonce era stata commessa nel mancare di giocare una qualsiasi carta scoperta sul tavolo o appartenente ad una mano scoperta sul tavolo, compresa una carta appartenente alla mano del morto.*
- 4. se l'attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che un membro della linea innocente ha effettuato una chiamata nella mano successiva.*
- 5. se l'attenzione sulla renonce è stata richiamata per la prima volta dopo che il round è finito.*
- 6. se si tratta una renonce commessa alla dodicesima presa.*
- 7. quando entrambe le linee hanno commesso renonce nello stesso board.*

C. Responsabilità dell'Arbitro riguardo al ripristino dell'equità

Quando, dopo una qualsiasi renonce consumata, comprese quelle non soggette a rettifica, l'Arbitro ritenga che la linea innocente non sia stata sufficientemente compensata dalle disposizioni di questo articolo per il danno subito, egli dovrà attribuire un punteggio arbitrale.

Nell'articolo 64 si nota maggiormente, vista la frequenza, l'eliminazione del termine penalità. Nel comma A. 1 viene inserito un rimando a piè pagina : " Per gli scopi di questo articolo, una

⁸ Per gli scopi di questo articolo, una presa vinta con una carta del morto non è stata vinta dal dichiarante.

presa vinta con una carta del morto non è stata vinta dal dichiarante"., circostanza che sembra ovvia, ma che era spesso oggetto di domande da parte di giocatori e, ahinoi, arbitri.

La lettera A2 presenta il secondo punto qualificante della riforma: scompare tutta la parte fra parentesi, ovvero la penalità – pesantissima – da assegnarsi qualora il colpevole avesse vinto una presa con una carta che avrebbe potuto legalmente essere giocata nella presa di *renonce*.

Nella pratica arbitrale questo non comporta alcun cambiamento in termini di indagini al tavolo: l'arbitro deve sempre e comunque sincerarsi che l'infrazione non abbia comportato vantaggi superiori a quelli oggetto della rettifica.

Sebbene siano spesso i giocatori a far notare eventuali incongruenze, è l'arbitro in prima persona a doversi far carico dell'indagine, evitando la pigra e pilatesca azione dettata dall'approccio rappresentato dall'orrida frase "se non chiedono niente loro..."

Nel comma B. 2 viene inserito il rimando all'articolo 64C.

Viene inserita la lettera B7, anch'essa innovativa e molto intelligente: "quando entrambe le linee hanno commesso *renonce* nello stesso board".

Si afferma infatti il giusto principio dell'equivalenza delle infrazioni: a parità di errore parità di trattamento, senza indagare ulteriormente sul fatto che una *renonce* valesse due prese e l'altra una.

Anche in questo caso, però, e forse con maggiore evidenza, si deve fare un'indagine molto accurata: è importante che l'arbitro si renda conto dell'andamento del gioco, visto che una *renonce* potrebbe far cambiare la normale linea di gioco sia da una parte che dall'altra.

Di seguito, per una migliore lettura, viene inserita la nuova sezione 3.

Infine, a completare il quadro delle variazioni di maggiore impatto, gli articoli che si occupano di Richieste e Concessioni, ovvero quelli dal 68 al 71, oggetto di una vera e propria rivoluzione.

Gli articoli relativi al complesso problema delle Richieste & Concessioni (R&C) sono stati oggetto di lunghe discussioni nel corso di tutte le edizioni del Codice succedutesi, senza che si riuscisse mai a trovare la quadratura del cerchio.

Nell'edizione 1997 c'erano parecchi problemi, con particolare riguardo alla pesantissima posizione di colui che si rendesse protagonista di una concessione piuttosto che di una richiesta – problema al quale ha cercato di porre rimedio il Laws Committee della WBF (WBFLC) con una nota che cercava di affermare l'identità dei due soggetti, nota però in contrasto con la legge e dunque, correttamente, non applicata⁹ - e a quello dell'assurda penalizzazione del partito che, inopinatamente, avesse concesso la propria acquiescenza ad una richiesta di prese degli avversari.

Altro arbitrio commesso poi dal WBFLC era stato quello – del quale si dà conto nel commento interlineare che segue - di cancellare

⁹ Come è ovvio, il WBFLC ha il diritto di fornire un'interpretazione delle leggi, ma non quello di cambiarle, se non provvedendo ad una nuova edizione del Codice.

parte dell'articolo 71 (la lettera C), parte invece funzionale a chiudere il cerchio, almeno relativamente all'impostazione del Codice 1997.

In definitiva, si può capire come questi improvvidi tentativi di rattoppamento cercassero di migliorare un testo indifendibile, ma anche che la soluzione fosse peggiore del male, dato che in quel modo veniva meno anche la coerenza interna alle norme, per erronee che fossero nella loro impostazione.

Nella nuova edizione del Codice, viene affermata con chiarezza l'identità di richieste e di concessioni – l'una essendo complementare all'altra – e viene cancellato il termine "acquiescenza", con pesanti ricadute sul trattamento di R&C in termini di tempistica.

Mentre, infatti, in precedenza era di grande importanza stabilire quando e come fosse stata fatta opposizione ad una R&C, adesso è fondamentale capire se, e solo se, la R&C fosse corretta oppure no, non essendoci alcun elemento, quale era invece l'acquiescenza prima, che modifichi i diritti del partito innocente (al momento attuale, quando vi sia acquiescenza gli innocenti si trasformano in colpevoli e, cosa ancora peggiore, i colpevoli indossano la casacca di innocenti!).

Allo stato attuale, la soluzione adottata è quella che venne messa in atto in occasione dei Campionati Europei di Malmö del 2004: non potendo, causa il rigido dettato della legge, intervenire sul punteggio degli acquiescenti, si mette però mano a quello degli autori della R&C, di fatto assegnando uno split score (vedi appendice per il caso cui si fa menzione).

Nulla è invece cambiato per quanto riguarda la valutazione dell'arbitro inerente la bontà o meno di una R&C, ma, ed è un punto di grande importanza per le ricadute che può avere in futuro, si dà mandato alle Autorità preposte alla stesura dei Regolamenti (RA) di stabilire, se del caso, principi guida nell'ambito dell'ordine nel quale si debba presumere che le carte verranno giocate.

Ad esempio, le RA potranno stabilire che, a certe condizioni, un colore debba sempre essere giocato partendo dalla carta più alta, oppure dalla più bassa, e così via.

Infine, la riforma, prendendo le mosse da un altro famoso caso (Olimpiadi di Maastricht 2000, anch'esso riportato in appendice) ha toccato un altro aspetto: anche adesso, al momento di una R&C il gioco dovrebbe terminare, tuttavia, a dispetto di questa perentoria affermazione – la quale ha come conseguenza, nell'attuale edizione del Codice, che qualunque cosa succeda eventualmente dopo la stessa non può essere oggetto di valutazione al momento dell'aggiudicazione delle prese – qualora il gioco prosegua l'arbitro può tenere conto di quanto accada.

Questa novità è stata lungamente discussa, e duramente osteggiata da più parti (tra le quali uno degli scriventi, ovvero Maurizio Di Sacco, membro del WBFLC), ma è stata alla fine inserita causa la pertinacia dell'americano Jeff Polisner, il quale, a Maastricht, fece mettere a verbale nella sentenza dell'Appeals Committee che si occupò del caso questo curioso parere di minoranza: "sono d'accordo sul fatto che la legge sia stata correttamente applicata, ma continuo a votare contro perché penso che la legge sia sbagliata"!

Fortunatamente, le RA hanno titolo per dichiarare inapplicabile questa lettera nell'ambito del loro territorio, ed è questo l'attuale orientamento di molte di loro e, ciò che più importa, della nostra.

Il motivo di tanta ostilità è presto detto: una semplice scorsa di questa nuova formulazione, con particolare riguardo al punto incriminato (70D3), porta rapidamente a capire quanto pericolosamente ampio sia il margine di discrezionalità dell'arbitro, tanto ampio, ed in una materia già di per sé assai opinabile, che sembra assolutamente impossibile stendere delle linee guida accettabili.

Troppe, infatti, sono le variabili in gioco, ed il grave rischio è quello di avere arbitraggi completamente diversi in situazioni del tutto analoghe.

Infine, anche nel caso di R&C, come in molte altre parti del Codice, la riforma si è preoccupata di descrivere meglio, con maggiori dettagli, quella che debba essere l'azione dell'arbitro al tavolo.

ARTICOLO 68 - RICHIESTA O CONCESSIONE DI PRESE

Per quanto attenga affermazioni o azioni che costituiscono una richiesta o concessione di prese nell'ambito di questi articoli, bisognerà fare riferimento a prese diverse da quella in corso*. Se ci si riferisce a prese successive:

A. *Definizione di richiesta*

Qualsiasi annuncio del fatto che un concorrente vincerà uno specifico numero di prese è una richiesta di quelle prese. Un concorrente fa, inoltre, una richiesta, quando suggerisce che il gioco venga abbreviato, o quando mostri le sue carte (a meno che non possa dimostrare che non intendeva fare una richiesta).

B. *Definizione di concessione*

Qualsiasi annuncio del fatto che un concorrente perderà uno specifico numero di prese è una concessione di quelle prese. La richiesta di un certo numero di prese è una concessione delle rimanenti, se ve ne sono. Un giocatore concede tutte le rimanenti prese, quando abbandoni la sua mano. Senza riguardo per quanto suddetto, se un difensore tenta di concedere una o più prese ed il suo compagno si oppone immediatamente, non è stata fatta alcuna concessione; si può applicare l'art. 16 (informazioni non autorizzate), e, quindi, l'Arbitro dovrebbe essere chiamato immediatamente.

C. *Chiarimenti relativi alla richiesta*

Una richiesta dovrebbe essere immediatamente accompagnata da un'affermazione o un chiarimento, come sull'ordine nel quale le carte saranno giocate, e sulla linea di gioco o di difesa per mezzo della quale il richiedente si propone di vincere le prese reclamate.

D. *Il gioco cessa*

Dopo qualunque richiesta o concessione di prese il gioco termina. Qualsiasi giocata successiva ad una

ARTICOLO 68 - RICHIESTA O CONCESSIONE DI PRESE

Per quanto attenga affermazioni o azioni che costituiscono una richiesta o concessione di prese nell'ambito di questi articoli, bisognerà fare riferimento a prese diverse da quella in corso.* Se ci si riferisce a prese successive:

A. *Definizione di richiesta*

Qualsiasi affermazione riguardante il fatto che un concorrente vincerà uno specifico numero di prese è una richiesta di quelle prese. Un concorrente, inoltre, fa una richiesta, quando suggerisca che il gioco venga abbreviato, o quando mostri le sue carte (a meno che, dimostrabilmente, non fosse sua intenzione fare una richiesta – **come, per esempio, se il Dichiarante espone le sue carte dopo un attacco iniziale fuori turno, nel qual caso troverà applicazione l'Art. 54, e non questo**).

Nella definizione di richiesta nessun cambiamento ma solo un'aggiunta che evidenzia una possibilità di non applicazione della legge.

B. *Definizione di concessione*

1. Qualsiasi affermazione riguardante il fatto che un concorrente perderà uno specifico numero di prese è una concessione di quelle prese. La richiesta di un certo numero di prese è una concessione delle rimanenti, se ve ne sono. Un giocatore concede tutte le rimanenti prese quando abbandona la sua mano.

2. A prescindere dal precedente punto 1, se un difensore tenta di concedere una o più prese ed il suo compagno si oppone immediatamente, non è stata fatta alcuna concessione. Può darsi il caso che vi sia una qualche Informazione Non Autorizzata, cosicché l'Arbitro dovrebbe essere chiamato immediatamente. **Il gioco continua. Qualunque carta che**

richiesta o concessione dovrà essere dichiarata nulla dall'Arbitro. Se c'è acquiescenza riguardo alla richiesta o concessione si applica l'art. 69; se viene contestata da qualsiasi giocatore (morto incluso), si dovrà chiamare immediatamente l'Arbitro per applicare gli artt. 70 o 71, e nessun'azione potrà essere intrapresa in attesa del suo arrivo.

*Nota a piè di pagina

Se l'affermazione o l'azione si riferisce unicamente al vincere o al perdere una presa in corso, il gioco procede regolarmente; carte esposte o rivelate da un difensore non diventano carte penalizzate, ma si può applicare l'art. 16, Informazioni Non Autorizzate, e vedi l'art. 57A, Giocata Prematura.

ARTICOLO 69 - ACQUIESCENZA ALLA RICHIESTA O ALLA CONCESSIONE

A. *Quando vi è acquiescenza*

Si ha acquiescenza quando un concorrente accetti la richiesta o concessione dell'avversario, e non sollevi obiezioni prima che la sua linea abbia chiamato nel board successivo o prima che termini il turno. Il risultato del board verrà registrato come se le prese richieste o concesse fossero state vinte o perse durante il gioco.

B. *Ritiro dell'acquiescenza ad una richiesta*

Entro il periodo di tempo utile per le correzioni disposto nell'art. 79C, un concorrente può ritirare l'acquiescenza ad una richiesta dell'avversario, ma solo se ha concesso la perdita di una presa che la sua linea aveva di fatto vinto, o la perdita di una presa che, a giudizio dell'Arbitro, non avrebbe potuto essere persa con qualunque gioco normale delle rimanenti carte. Il punteggio del board verrà registrato di nuovo attribuendo tale presa alla linea acquiescente.

ARTICOLO 70 - RICHIESTE CONTESTATE

A. *Obiettivo generale*

Nel giudicare su una richiesta contestata, l'Arbitro aggiudicherà il risultato del board nel modo più equo per entrambe le linee, ma qualsiasi

sia stata esposta da parte di un difensore in tali circostanze non è una carta penalizzata, ma può trovare applicazione l'Art. 16D in merito all'informazione derivante dalla sua esposizione, e l'informazione non potrà essere utilizzata dal compagno del giocatore che l'ha esposta.

Il 68 B è stato diviso in B1 e B2. Le parole "dal precedente punto 1" sostituiscono le vecchie "da quanto suddetto".

Il 68B2 evidenzia che, oltre quanto specificato nella nota a piè di pagina, carte eventualmente esposte da un difensore quando ci sia stato un tentativo di concessione ed una immediata opposizione, non siano considerate carte penalizzate.

Da notarsi che la Commissione Leggi della WBF aveva sentenziato (verbale del 28/10/2001) che quando un difensore fa una concessione di un certo numero di prese, con ciò chiede il complemento alle prese rimanenti; se il compagno si oppone immediatamente non è stata fatta alcuna concessione, ma questo significa anche che non è stata fatta alcuna richiesta; ciò non è stato ratificato e la parola "richiesta" è stata cancellata nella nuova stesura del 68B2.

C. *Chiarimenti relativi alla richiesta*

Una richiesta dovrebbe essere immediatamente accompagnata da una **chiara** spiegazione – come in merito all'ordine nel quale le carte saranno giocate – della linea di gioco o di difesa per mezzo della quale il richiedente si propone di vincere le prese reclamate.

Qui si afferma semplicemente che la spiegazione deve essere chiara.

D. *Il gioco cessa*

Dopo qualunque richiesta o concessione di prese il gioco termina (**ma vedi l'Art. 70D3**). Se c'è accordo riguardo

elemento dubbio dovrà essere risolto contro il richiedente. L'Arbitro procederà come segue.

B. Ripetizione della dichiarazione esplicativa

1. Domandare al richiedente di ripetere la richiesta
L'Arbitro domanderà al richiedente di ripetere l'affermazione chiarificatrice che abbia fatto al momento della richiesta.
2. Richiedere che si scoprano tutte le mani
Di seguito, l'Arbitro richiederà a tutti i giocatori di mettere le loro rimanenti carte scoperte sul tavolo.
3. Ascoltare le obiezioni
L'Arbitro ascolterà quindi le obiezioni degli avversari in merito alla richiesta.

C. Vi è ancora fuori almeno un atout

Quando rimanga ancora fuori almeno un atout in una delle mani degli avversari, l'Arbitro dovrà assegnare una o più prese agli avversari se:

1. Ha mancato di menzionare l'atout
Il richiedente non ha fatto cenno a quell'atout e
2. Era probabilmente non al corrente dell'atout
è ragionevole pensare che il richiedente, al momento della sua richiesta, non avesse coscienza di una atout rimasta nella mani degli avversari, e
3. Avrebbe potuto perdere una presa a favore di quel atout
avrebbe potuto perdere una presa con qualsiasi gioco normale a causa di quel atout.

D. Il richiedente propone una nuova linea di gioco

alla richiesta o concessione, si applica l'Art. 69; se viene contestata da qualsiasi giocatore (morto incluso), si dovrà chiamare immediatamente l'Arbitro e verrà applicato l'Art. 70. Nessuna azione potrà essere intrapresa in attesa dell'arrivo dell'Arbitro.

Un riferimento al nuovo "rivoluzionario" 70D3.

Il termine "acquiescenza" è sostituito, come anche di seguito, da "accordo".

Nel caso che una richiesta od una concessione venga contestata, il 68D ci dice che l'Arbitro applicherà l'Art. 70; nessun riferimento all'Art. 71 che, naturalmente, verrà applicato quando l'Arbitro decida di cancellare una concessione.

* Nota a piè di pagina

Se l'affermazione o l'azione si riferisce unicamente al vincere o al perdere una presa in corso, il gioco procede regolarmente; carte esposte o rivelate da un difensore non diventano carte penalizzate, ma si può applicare l'Art. 16, Informazioni Non Autorizzate, e vedi l'Art. 57A, Giocata Prematura.

ARTICOLO 69 - ACCORDO IN MERITO ALLA RICHIESTA O ALLA CONCESSIONE

A. Quando si raggiunga un accordo

Si è raggiunto un accordo quando un concorrente accetti una richiesta o concessione dell'avversario, e non sollevi obiezioni prima che la sua linea abbia effettuato una chiamata nel board successivo o prima che termini il turno, **qualunque dei due eventi abbia a**

L'Arbitro non dovrà accettare dal richiedente una qualunque linea di gioco vincente non compresa nell'affermazione chiarificatrice originale, qualora vi fosse una normale linea di gioco alternativa che sarebbe stata di minor successo.

E. Linea di gioco non specificata (sorpasso o caduta)

L'Arbitro non dovrà accettare dal richiedente una qualunque linea di gioco non specificata il cui successo dipenda dal trovare una carta particolare nella mano di un avversario piuttosto che in quella dell'altro, a meno che un avversario abbia mancato di rispondere nel colore di quella carta in una presa precedente la richiesta, o avrebbe successivamente mancato di rispondere nel colore di quella carta nell'ambito di una qualunque linea di gioco normale; o a meno che il non adottare quella linea di gioco non fosse irrazionale.

ARTICOLO 71 - CONCESSIONE CANCELLATA

Una concessione, una volta fatta, dovrà obbligatoriamente rimanere, ma entro il periodo di correzione stabilito in accordo con l'art. 79C, l'Arbitro dovrà cancellare una concessione:

A. La presa non può essere persa

se un giocatore ha concesso una presa che, di fatto, la sua linea aveva vinto, o una presa che la sua linea non avrebbe potuto perdere a seguito di qualsiasi giocata legale delle rimanenti carte.

B. Contratto già mantenuto o battuto

se il dichiarante ha concesso la caduta di un contratto che aveva già mantenuto, o un difensore ha concesso il mantenimento di un contratto che la sua linea aveva già battuto.

C. Concessione non plausibile

se un giocatore ha concesso una presa che non poteva essere persa attraverso un gioco normale delle rimanenti carte. Sino a che il partito

verificarsi per primo. Il risultato del board viene registrato come se le prese richieste o concesse fossero state vinte o perse nel corso del gioco.

Nessuna importante variazione nel 69A se non, come già detto, la sostituzione del termine "acquiescenza" con "accordo" (si noti, comunque, che "acquiescenza" si riferisce ad una delle parti, mentre un "accordo" è bilaterale); oltre a questo la specificazione che un accordo è raggiunto al verificarsi del primo degli eventi previsti.

B. Decisione dell'Arbitro

L'accordo riguardante una richiesta o concessione (vedi A) può essere ritirato entro il periodo di correzione stabilito nell'Art. 79C:

- 1. se un giocatore ha accordato la perdita di una presa che la sua linea aveva di fatto vinto; o**
- 2. se un giocatore ha accordato la perdita di una presa che la sua linea avrebbe probabilmente vinto qualora il gioco fosse continuato.**

Il risultato del board viene allora nuovamente registrato con tale presa assegnata alla sua linea.

Il 69B è stato ristrutturato e diviso in B1 e B2, è stato cambiato il titolo e, cosa importante, non si fa più riferimento ad un gioco "normale", ma si parla semplicemente di una presa che probabilmente si sarebbe vinta se il gioco non fosse stato interrotto.

ARTICOLO 70 – RICHIESTE O CONCESSIONI CONTESTATE

A. Obiettivo generale

Nel giudicare su una richiesta **o una concessione** contestata, l'Arbitro aggiudicherà il risultato del board nel modo più equo per entrambe le linee, ma

concedente non ha fatto una chiamata nel board successivo, o fino a che non sia finito il turno, l'arbitro dovrà cancellare la concessione di una presa che non avrebbe potuto essere persa attraverso qualunque gioco normale delle carte rimanenti.

qualsiasi elemento dubbio, **come nel caso di una richiesta**, dovrà essere risolto contro il richiedente. L'Arbitro procederà come segue.

Un'aggiunta nel titolo e nella prima lettera: l'Art. 70A ci dice che l'arbitro giudicherà con equità sia nel caso di una richiesta sia nel caso di una concessione; si specifica anche che è da risolversi contro il richiedente ogni elemento dubbio in caso di richiesta.

B. Ripetizione della dichiarazione esplicativa

1. L'Arbitro domanderà al richiedente di ripetere l'affermazione chiarificatrice che avesse fatto al momento della richiesta.
2. **Di seguito**, l'Arbitro ascolta le obiezioni degli avversari contro la richiesta **(ma le considerazioni dell'Arbitro non sono limitate soltanto alle obiezioni degli avversari)**.
3. L'Arbitro **può richiedere** ai giocatori di porre le loro rimanenti carte a faccia in su sul tavolo.

Il 70B indica quella che dovrebbe essere e in che sequenza, la prima indagine dell'Arbitro; importante variazione quella che ci ricorda che l'Arbitro per prendere la sua decisione non si fermerà alle obiezioni degli avversari, inoltre chiedere ai giocatori di scoprire le carte non ancora giocate è un'opzione dell'Arbitro e non un obbligo come appariva dalla vecchia edizione.

C. Vi è ancora fuori un' atout

Quando rimanga ancora fuori almeno un' atout in una delle mani degli avversari, l'Arbitro dovrà assegnare una o più prese agli avversari se:

1. il richiedente non ha fatto cenno a quell'atout e
2. è del tutto probabile pensare che il

richiedente, al momento della sua richiesta, non avesse coscienza di un'atout rimasta nelle mani degli avversari, e

3. avrebbe potuto perdere una presa a favore di quell'atout con qualsiasi gioco normale.**

D. Considerazioni dell'Arbitro

1. L'Arbitro non dovrà accettare dal richiedente una qualunque linea di gioco vincente non compresa nell'affermazione chiarificatrice originale, qualora vi fosse una normale** linea di gioco alternativa che sarebbe stata di minor successo.

- 2. L'Arbitro non accetterà una qualunque parte della richiesta di un difensore che dipenda dal fatto che il compagno selezioni una particolare giocata nell'ambito di altre normali** alternative.**

- 3. In accordo con l'Art. 68D il gioco avrebbe dovuto cessare, ma qualora ci sia stato un qualunque gioco successivo alla richiesta, ciò può rappresentare una prova da considerarsi parte dei chiarimenti in merito alla richiesta. L'Arbitro può accettarla quale prova del probabile andamento del gioco di seguito alla richiesta, e/o dell'accuratezza della richiesta stessa.**

Due importanti inserimenti: il D2 afferma che non è accettabile, da parte dell'Arbitro, una richiesta di un difensore che comprenda una particolare giocata del compagno piuttosto che un'altra;

il D3 invece, qualora ci sia stato gioco successivo alla richiesta, autorizza l'Arbitro a tenerne conto nelle proprie valutazioni.

E. Linea di gioco non specificata

1. L'Arbitro non dovrà accettare dal richiedente una qualunque linea di gioco non specificata il cui successo dipenda dal trovare una carta particolare nella mano di un avversario piuttosto che in quella dell'altro, a meno che un avversario abbia mancato di rispondere nel colore di quella carta prima che venisse fatta la richiesta, o a meno che avrebbe mancato di rispondere in quel colore a seguito di una normale** linea di gioco, o a meno che il mancare di adottare quella linea di gioco non sia irrazionale.

2. L'Autorità preposta alla redazione dei regolamenti può specificare un ordine (per esempio, "dalla più alta alla più bassa") nel quale l'Arbitro debba ritenere che un colore sarebbe stato giocato, se tale ordine non era stato chiarito nell'affermazione riguardante la richiesta (ma comunque in subordine rispetto ad ogni altra specifica contenuta in questi articoli).

Il 70E2 scaturisce da quella che fino ad oggi era un'indicazione della Commissione Leggi e consente all'Autorità che ha competenza ad emanare regolamenti integrativi a specificare l'ordine in cui si debba ritenere che un colore sarebbe stato giocato.

ARTICOLO 71 - CONCESSIONE CANCELLATA

Una concessione deve obbligatoriamente rimanere, una volta fatta, ad eccezione del fatto che, entro il periodo di correzione definito nell'ambito dell'Art. 79C, l'Arbitro dovrà cancellarla:

1. se un giocatore ha concesso una presa che la sua linea aveva, di fatto, vinto; o
2. se un giocatore ha concesso una presa che non poteva essere persa per il tramite di un qualunque gioco normale delle rimanenti carte.

	<p>Il punteggio del board viene allora nuovamente registrato, con tale presa assegnata alla sua linea.</p> <p><i>In passato l'Art. 71 ha creato qualche problema a causa di un errore di "copia-incolla" e di qualche errata interpretazione, tanto che alcuni membri della Commissione Leggi della WBF avevano indicato che non si tenesse conto del comma C, attribuendo così, per la cancellazione di una concessione, solo qualunque gioco legale delle carte rimanenti. La revisione ha finalmente semplificato e chiarito l'argomento.</i></p> <p><i>Come nel 69B, si indica che il risultato del board sarà cambiato.</i></p> <p><i>Si noti infine che nella nota a piè di pagina concernente la definizione di gioco "normale" non si fa più riferimento ad un gioco irrazionale.</i></p> <p>** Nota a piè di pagina Per gli scopi degli Artt. 70 e 71, "normale" si riferisce ad un gioco che sarebbe non accurato o inferiore alla categoria del giocatore coinvolto.</p>
--	--

Come detto in precedenza, mi manca ancora di darvi conto delle novità, davvero importanti, contenute nell'articolo 27, ma per il resto spero di aver fornito un valido quadro delle più importanti novità.

Chi avesse ancora dei dubbi, non manchi di scrivermi o di telefonarmi; la mia casella di posta ed il mio telefono sono sempre a disposizione di tutti.

Maurizio Di Sacco